



COMUNE di CELANO

*Provincia di L'Aquila
Servizio Manutenzione*

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI MEDIANTE MESSA A DISPOSIZIONE DELLA STRUTTURA.

ART.1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi (per un minimo di 30 cani ospitabili giornalmente) catturati sul Territorio Comunale, mediante l'utilizzo di struttura messa a disposizione dallo stesso appaltatore, per il periodo di 12 mesi dal 01.05.2019 al 30.04.2020 e per un importo complessivo presunto a base d'asta di €. 32.000,00 (iva esclusa).

Si consideri che alla data dell'indizione della procedura di gara sono ospitati nel ricovero attualmente convenzionato n. 53 cani i quali dovranno essere trasferiti presso l'aggiudicatario a proprie spese. Il corrispettivo a base d'asta è onnicomprensivo di ogni e qualsiasi spesa derivante dalla gestione del servizio in argomento.

ART. 2 - PERIODO DI OSSERVAZIONE E TRATTAMENTI SANITARI A CARICO DELLA A.S.L.

I cani catturati e consegnati all'appaltatore, sono sottoposti, a cura della competente Unità Sanitaria Locale, ad opportuna identificazione tramite microchip.

I cani vaganti catturati, prima del ricovero nella Struttura, vengono ospitati per un periodo indicativo di 15 giorni presso il Canile Sanitario dell'A.S.L. di Avezzano – Sulmona, dove a cura dello stesso Servizio Sanitario vengono sottoposti ad osservazione sanitaria e ai trattamenti previsti dalle leggi vigenti in materia (ad es. trattamento contro le cisti di echinococco) a sterilizzazione per le femmine, ad impianto di Microchip di riconoscimento, ad iscrizione all'anagrafe canina e ad ogni altro intervento che si renda necessario, ai sensi della L.R. 86/99 art. 6.

ART. 3 - TRASPORTO DEI CANI

La ditta aggiudicataria deve provvedere, ogni qualvolta si renda necessario, a sue spese e con propri mezzi, al trasporto dei cani dal canile sanitario dell'A.S.L. Avezzano - Sulmona –L'Aquila fino alla struttura dell'affidatario con mezzi idonei a garantire il benessere animale e adeguatamente autorizzati dal servizio sanitario, per il collocamento degli stessi nella parte di essa riservata al Comune di Celano. Sempre a sue spese e con mezzi propri, l'aggiudicatario deve provvedere al trasferimento ed al collocamento nei propri box, dei cani di cui il Comune di Celano ha la custodia e che sono ricoverati a cura dell'attuale Gestore del servizio, presso la propria struttura.

ART. 4 - REGISTRO DI CARICO E SCARICO

L'aggiudicatario è tenuto a registrare l'inizio e la fine della permanenza dei cani presso la propria Struttura, su apposito registro di carico e scarico, dietro documentazione rilasciata dalla competente A.S.L. Detto registro è tenuto aggiornato dal Responsabile della Struttura ed in base alle risultanze di esso viene rilevato il numero dei cani presenti e la durata della loro permanenza,

Comune di Celano

Piazza IV Novembre, 1 67043 CELANO

C.F. e P.I. 00094090669 - Tel. 0863 79541 - Fax 0863 792335

e-mail: info@comune.celano.aq.it web site: www.comune.celano.aq.it

PEC – comune.celano@pec.it



COMUNE di CELANO

*Provincia di L'Aquila
Servizio Manutenzione*

ai fini del pagamento del servizio; lo stesso registro deve essere tenuto a disposizione del Comune per gli eventuali controlli.

L'affidatario deve garantire inoltre per conto del Comune di Celano l'assistenza veterinaria da assicurare per il tramite di un medico veterinario iscritto all'albo, al quale è affidata la responsabilità sanitaria della struttura; ciò ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 86/1999.

ART 5. ACCOGLIENZA DEI CANI SOTTO SEQUESTRO E RINUNCIATI

A) Dovranno essere accolti presso il canile rifugio i cani derivanti da sequestro sanitario di competenza dell'ASL Avezzano - Sulmona - L'Aquila, così come stabilito dalle leggi vigenti ed i cani provenienti da privati per comprovate motivazioni, o temporaneamente ospitati su disposizione del Sindaco per assenza forzata del proprietario o del detentore o affidati dall'Autorità Giudiziaria.

B) Dovranno essere altresì accolti presso il canile rifugio, compatibilmente con la disponibilità di spazi adeguati ed a seguito delle opportune verifiche condotte dal Comune di Celano, i cani ceduti dai proprietari per motivate e comprovate necessità. Tali situazioni sono da intendersi, per quanto riguarda l'animale nel caso di cani aggressivi e/o dominanti, per quanto riguarda il proprietario nel caso di situazioni di particolare indigenza o comprovati problemi di salute. In questi casi, i cani possono essere accolti solo dopo espressa rinuncia da parte del proprietario e dopo il consenso del Comune di Celano che, a fronte di motivata richiesta da parte del proprietario, condurrà le opportune verifiche e consulterà il gestore in merito alla disponibilità di spazi ed alla compatibilità dei cani stessi con gli ospiti della struttura.

I proprietari che intendono cedere al canile rifugio cani con comportamenti aggressivi e potenzialmente pericolosi, dovranno presentare una perizia del medico veterinario che indichi la prognosi e la terapia che dovrà seguire il cane ai fini del recupero ed eventuale affido. Le spese sanitarie (veterinario) per le cure da prestare all'animale dovranno essere sostenute dal proprietario.

ART. 6 - TRATTAMENTI SANITARI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'aggiudicatario è tenuto a sottoporre i cani, con spese a proprio carico, ai trattamenti sanitari ordinari, ed in particolare dovrà sottoporre i cani ai seguenti trattamenti:

- a) lavaggi antiparassitari;
- b) trattamento specifico per parassiti intestinali;
- c) trattamento preventivo per echinococco.
- d) profilassi vaccinale per cimurro (richiamo annuale)

L'Amministrazione Comunale, non appena i cani vengono ricoverati nella Struttura, è sollevata da ogni onere e responsabilità per eventuali smarrimenti dei cani, per eventuali malattie, siano esse infettive e non, per l'eventuale nascita dei cuccioli, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 14.

ART. 7 - CONDIZIONI DI MANTENIMENTO DEI CANI

Ai cani ricoverati devono essere assicurate condizioni di vita adeguate, nel rispetto di quanto previsto nell'allegato A della L.R. n° 86/1999 Regione Abruzzo, (in particolare alle lettere e – f) e nell'accordo Stato – Regioni sul benessere degli animali da compagnia del 06.02.2003.

Comune di Celano

Piazza IV Novembre, 1 67043 CELANO

C.F. e P.I. 00094090669 - Tel. 0863 79541 - Fax 0863 792335

e-mail: info@comune.celano.aq.it web site: www.comune.celano.aq.it

PEC – comune.celano@pec.it



COMUNE di CELANO

*Provincia di L'Aquila
Servizio Manutenzione*

ART. 8 – ALIMENTAZIONE

I cani devono essere alimentati razionalmente con appositi mangimi, senza far ricorso a scarti o a rifiuti di alcun genere.

ART. 9- PULIZIA E DISINFEZIONE DEI LOCALI DI RICOVERO

I locali nei quali sono custoditi i cani, devono essere mantenuti in condizioni igieniche appropriate e devono essere oggetto di pulizia e disinfezione secondo tempi e procedure individuate dal Responsabile sanitario della struttura. Tali operazioni devono essere riportate nel registro delle disinfezioni.

ART. 10 - APERTURA AL PUBBLICO

L'aggiudicatario deve osservare un orario quotidiano di apertura della struttura al pubblico dalle ore 14.00 alle ore 16.00, anche al fine di favorire la richiesta dei privati di affidamento dei cani. Eventuali modifiche all'orario sopra riportato saranno concordate tra le parti, tenendo conto da un lato delle esigenze organizzative del soggetto aggiudicatario e dall'altro di quelle di accesso del pubblico nei diversi periodi dell'anno.

ART. 11 - ACCESSO PER ATTIVITA' DI CONTROLLO

Sia gli incaricati del servizio veterinario della A.S.L.- Avezzano (per quanto concerne le attività di propria competenza), sia gli incaricati del Comune (al fine di controllare il rispetto delle condizioni contenute nel presente capitolato) possono accedere alla struttura messa a disposizione dall'aggiudicatario anche al di fuori dell'orario indicato all'art. 9.

ART. 12 - AUTORIZZAZIONE ALL'ADOZIONE

I privati che abbiano chiesto ed avuto in proprietà, dal Comune di Celano, i cani ospitati presso la Struttura messa a disposizione dall'aggiudicatario, possono ottenere la consegna direttamente dal Gestore delle strutture stesso, dietro presentazione dell'autorizzazione al ritiro rilasciata dal Comune, recante la data in cui deve essere effettuata la consegna. L'autorizzazione sopra detta viene annotata sul registro di carico e scarico e conservata dall'aggiudicatario per il periodo di un anno dal rilascio.

ART. 13 - STRUTTURA MESSA A DISPOSIZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a riservare al Comune di Celano presso la propria Struttura tutta la durata dell'appalto, un numero di box sufficiente al ricovero del numero massimo giornaliero di cani ospitabili previsto dal presente capitolato, ovvero max 60 cani. Detti box saranno da considerarsi a tutti gli effetti, in base all'art.4 comma 1 della Legge del 21.09.1999, canile Municipale.

ART. 14 - MODALITA' DI CALCOLO E VERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO ALL'APPALTATORE

Il Comune di Celano riconosce al gestore dell'appalto il pagamento del corrispettivo dovuto per il ricovero e mantenimento di n° 30 cani al giorno, anche nel caso in cui il numero dei propri cani ricoverati presso la Struttura messa a disposizione sia inferiore a 30. Ciò in considerazione del fatto che il gestore del Servizio deve sostenere un certo ammontare di costi fissi,

Comune di Celano

Piazza IV Novembre, 1 67043 CELANO

C.F. e P.I. 00094090669 - Tel. 0863 79541 - Fax 0863 792335

e-mail: info@comune.celano.aq.it web site: www.comune.celano.aq.it

PEC – comune.celano@pec.it



COMUNE di CELANO

*Provincia di L'Aquila
Servizio Manutenzione*

indipendentemente dal numero di cani ospitati.

Per quanto attiene, invece i cani che venissero ospitati presso la struttura oltre i primi 30 e fino ad un massimo di 60, il Comune riconosce al gestore il pagamento di un corrispettivo esattamente proporzionale al numero di cani ricoverati e al numero di giorni di ricovero.

Pertanto il Comune corrisponderà mensilmente all'aggiudicatario le seguenti somme:

1. un importo fisso giornaliero pari alla retta giornaliera offerta dall'aggiudicatario in sede di gara, moltiplicato per 30 (ovvero per il numero di cani per i quali il Comune di Celano riconosce in ogni caso la suddetta retta giornaliera);
2. un eventuale importo variabile giornaliero pari alla retta giornaliera di cui al punto precedente moltiplicata per il numero di cani effettivamente ricoverati oltre i primi 30 cani e fino ad un massimo di 60 cani;

Le somme sopra indicate verranno liquidate, dietro presentazione di fatturazione mensile dell'aggiudicatario, entro 60 giorni dalla data di acquisizione della fattura. Detta fatturazione mensile dovrà essere corredata dalla documentazione comprovante le presenze giornaliere presso la Struttura e ciò anche nel caso in cui, nel corso del mese di riferimento, non si siano mai superate le 30 presenze giornaliere. La fatturazione dovrà inoltre essere corredata dalla documentazione comprovante la corretta corresponsione dei versamenti contributivi, retributivi e previdenziali del personale impiegato per l'esecuzione dell'appalto.

Il saggio degli interessi da applicare a favore del creditore in caso di ritardato pagamento imputabile all'Amministrazione ai sensi del D.Lgs 09.10.2002, n. 231 sarà pari al tasso di riferimento BCE come periodicamente determinato ai sensi del medesimo decreto. Per eventuali ritardi o sospensioni di pagamento, dovuti alla mancata o tardiva esibizione della documentazione richiesta, l'appaltatore non potrà opporre eccezioni all'Amministrazione né avrà titolo a risarcimento danni, interessi di mora, né ad ogni pretesa. In ogni caso, l'eventuale ritardo di pagamento di fatture non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'appaltatore, il quale è tenuto a continuare i servizi fino alla scadenza degli stessi. I crediti dell'appaltatore nei confronti dell'Amministrazione non possono essere ceduti senza il consenso dell'Amministrazione stessa.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 Agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (eventuale subappaltatore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 15 - MODALITA' E TERMINI DI INSERIMENTO DI CUCCIOLI

Qualora i cani ricoverati dovessero partorire in conseguenza di fecondazione avvenuta prima della consegna presso il Centro, attestata formalmente dal servizio A.S.L., i cuccioli saranno considerati alla stregua degli altri cani a partire dal 35° giorno dalla loro nascita.

Comune di Celano

Piazza IV Novembre, 1 67043 CELANO

C.F. e P.I. 00094090669 - Tel. 0863 79541 - Fax 0863 792335
e-mail: info@comune.celano.aq.it web site: www.comune.celano.aq.it

PEC – comune.celano@pec.it



COMUNE di CELANO

*Provincia di L'Aquila
Servizio Manutenzione*

L'aggiudicatario si impegna comunque a far constatare le eventuali gravidanze appena le stesse saranno diagnosticate.

ART. 16 - SMALTIMENTO CARCASSE

Per lo smaltimento delle carcasse degli animali morti di competenza del Comune di Celano, l'aggiudicatario deve provvedere, tramite ditta autorizzata, allo smaltimento delle carogne di animali deceduti per cause naturali o per abbattimento disposto dal veterinario ufficiale dell'ASL, per tale servizio verrà riconosciuto l'importo di € 70,00 per carcassa smistata e come da ribasso in sede di gara;

Qualora la Struttura messa a disposizione dall'aggiudicatario per la gestione del servizio, sia ubicata in una località distante dalla Città di Celano, le operazioni di smaltimento delle carcasse potranno essere effettuate presso un'area vicina alla Struttura medesima, nel rispetto delle condizioni e modalità sancite dalla normativa vigente in materia. Anche in tal caso, il servizio viene prestato a cura e spese dall'aggiudicatario.

ART. 17 - CAUZIONE DEFINITIVA

La ditta aggiudicataria dell'appalto dovrà versare alla Tesoreria Comunale, un deposito cauzionale definitivo all'atto della stipula del contratto, in contanti o sotto forma di fidejussione bancaria o assicurativa pari ad un decimo dell'importo totale dell'appalto, quale risulterà dal prezzo di aggiudicazione.

Nel caso in cui la cauzione viene costituita mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, dovrà esplicitamente iscriversi la seguente clausola:

"L'ISTITUTO BANCARIO (O LA COMPAGNIA ASSICURATRICE) SENZA ALCUNA ECCEZIONE DI SORTA, DOVRA' VERSARE LA SOMMA RICHIESTA DAL COMUNE QUALORA RICORRANO, A SUO INSINDACABILE GIUDIZIO, I CASI PREVISTI DAL PRESENTE CAPITOLATO, ENTRO 10 (DIECI) GIORNI DALLA STESSA RICHIESTA".

Nel caso in cui venga prestata fidejussione bancaria, dovrà essere prevista l'esclusione da parte del fideiussore della preventiva escussione del debitore principale di cui al 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile.

La cauzione dovrà essere immediatamente ricostituita, pena la risoluzione del rapporto, ogni qualvolta l'Amministrazione la incameri, in tutto o in parte, per l'applicazione delle penalità di cui al presente capitolato.

ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese di contratto, nonché quelle accessorie e conseguenti al contratto stesso, sono interamente a carico dell'aggiudicatario.

ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO ANTICIPATO DAL CONTRATTO

L'accertata inadempienza, anche di uno solo degli obblighi assunti dall'appaltatore, dà piena

Comune di Celano

Piazza IV Novembre, 1 67043 CELANO

C.F. e P.I. 00094090669 - Tel. 0863 79541 - Fax 0863 792335

e-mail: info@comune.celano.aq.it web site: www.comune.celano.aq.it

PEC – comune.celano@pec.it



COMUNE di CELANO

*Provincia di L'Aquila
Servizio Manutenzione*

facoltà al Comune, a suo insindacabile giudizio, di risolvere il contratto in qualsiasi momento, procedendo nei confronti della ditta appaltatrice alla determinazione dei danni eventualmente sofferti, rivalendosi con l'incameramento della cauzione e, ove ciò non bastasse, agendo per il pieno risarcimento dei danni subiti.

In ogni caso resta fermo il diritto del Comune al risarcimento dei danni e delle maggiori spese nelle quali dovesse incorrere per effetto della risoluzione del contratto.

Inoltre l'Ente, a suo insindacabile giudizio, potrà recedere anticipatamente dal contratto dandone preavviso all'appaltatore almeno 30 giorni prima, senza che ciò comporti alcun tipo di onere per l'Ente stesso.

ART. 20 - PENALITA'

In caso di inadempimento agli obblighi dell'appalto, l'appaltatore, oltre ad ovviare alla infrazione contestatagli nel termine stabilito, sarà passibile di pene pecuniarie da un minimo di €. 250,00 ad un massimo di €. 1.000,00, da applicarsi con provvedimento del Dirigente Comunale competente.

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza.

L'appaltatore, negli otto giorni dalla data della notifica dell'inadempienza, potrà presentare le proprie giustificazioni sulle quali deciderà il Dirigente.

L'ammontare delle penali sarà ritenuto dalle somme dovute all'appaltatore ed all'occorrenza sarà prelevato dalla cauzione.

ART. 21 - FORO COMPETENTE

Il Foro di Avezzano è competente per tutte le controversie che dovessero sorgere in dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto.

ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non contemplato nel presente capitolato e nel bando, si fa richiamo alle vigenti disposizioni di legge in materia.